REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Federico Lorenzini Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario- relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23814** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 21 ottobre 2024, ritualmente notificato, nei confronti di:

- **La Corte della Miniera s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Urbino, via della Miniera, n. 10 (P. IVA 01093960415); domicilio digitale: cortedellaminiera@pec.it;

- **Piersantini Michele**, nato il 9/5/1969 a Urbino (PU), ivi residente in via Montecalende, n. 38 (Cod. Fisc. PRSMHL69E09L500V), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di "La Corte della Miniera s.r.l." sino al marzo 2021;

- **Baratti Claudia**, nata il 27/4/1972 a Rimini, residente a Tavoleto (PU), in via G. Leopardi, n. 14 (Cod. Fisc. BRTCLD72D67H294P), in

qualità di amministratrice unica e di legale rappresentante di "La Corte della Miniera s.r.l." dal marzo 2021 sino all'attualità;

esaminati gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Giuseppe Vella e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 21/10/2024, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio la società "*La Corte della Miniera s.r.l.*", in persona del legale rappresentante pro tempore, Piersantini Michele, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di tale società sino al 2020, e Baratti Claudia, in qualità di amministratrice unica e di legale rappresentante della medesima società dal marzo 2021 sino all'attualità, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento:

- in favore del Comune di Urbino della complessiva somma di € 13.455,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'omesso riversamento delle imposte di soggiorno dovute per gli anni dal 2018 al 2023;

- delle spese del presente giudizio in favore dello Stato.

II. In proposito, si evidenzia nell'atto di citazione che in data 20/6/2023 veniva comunicata alla Procura regionale la sentenza n. 31/2023, emessa da questa Sezione giurisdizionale all'esito del

giudizio n. 23336, che aveva dichiarato l'inammissibilità del conto giudiziale n. 51938, concernente la gestione degli incassi e dei riversamenti in favore del Comune di Urbino, da parte della struttura ricettiva "*La Corte della Miniera s.r.l.*", delle imposte di soggiorno per l'esercizio finanziario 2018.

Risultava, infatti, che il conto giudiziale, non presentato all'Ente dall'agente contabile, era stato compilato d'ufficio e parificato dal Comune di Urbino, con indicazione di importi pari a "zero", sulla base di dati contabili, in realtà, inesistenti, a causa del comportamento non collaborativo tenuto dalla struttura ricettiva in questione.

II.1 La Procura aveva, pertanto, aperto un apposito fascicolo istruttorio, al fine di eseguire gli opportuni approfondimenti, tenuto conto sia del comportamento omissivo del sig. Piersantini Michele, rappresentate legale pro tempore della struttura ricettiva, sia della conseguente compilazione d'ufficio del conto "*a zero*", sia del contrasto tra ciò e quanto, invece, riscontrato, mediante l'interrogazione dei principali motori di ricerca, in ordine alle disponibilità ricettive ed alle recensioni riguardanti l'agriturismo "La Corte della Miniera" di Urbino.

II.2 L'Ufficio requirente delegava, quindi, la Guardia di Finanza di Urbino ad effettuare indagini per determinare l'esatto ammontare delle imposte di soggiorno, di cui la struttura ricettiva avrebbe dovuto curare la riscossione e il riversamento in favore del Comune di Urbino.

II.2.1 In data 7/6/2024 perveniva alla Procura la relazione

investigativa n. 109278/2024, con cui la Guardia di Finanza, dando parziale riscontro alla delega d'indagine, comunicava quali erano stati gli effettivi consumi delle utenze (elettricità, gas, acqua ecc.), le fatture emesse dalla società nonché le giustificazioni addotte dall'amministratrice pro tempore Baratti Claudia in ordine all'omessa esazione del tributo comunale nei confronti degli ospiti della struttura ricettiva.

Sulla base della documentazione fiscale acquisita, si procedeva alla ricostruzione dei dati relativi al numero degli ospiti dell'agriturismo ed ai corrispettivi da essi pagati per i soggiorni, individuandosi i periodi e le causali degli stessi.

Dall'analisi delle ricevute fiscali emesse dalla struttura ricettiva si desumevano, in particolare, le prestazioni rese nei confronti di vari gruppi scolastici, che costituivano la tipologia di clientela prevalente, tenendosi ben presente che, in base al regolamento vigente nel Comune di Urbino, i pernottamenti di appartenenti a gruppi scolastici durante il periodo da ottobre a maggio di ciascun anno erano esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, che andava, invece, applicata ai pernottamenti dei gruppi scolastici avvenuti durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. i), del regolamento comunale, approvato con delibera di Giunta n. 234 del 30/11/2017 e ss.mm.

Venivano, dunque, individuati complessivamente n. 2.296 ospiti dell'agriturismo, che non potevano considerarsi esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'arco temporale dal 2018 al 2023 (n. 162

nel 2018, n. 637 nel 2019, zero nel 2020, n. 106 nel 2021, n. 832 nel 2022, n. 559 nel 2023).

Il quadro istruttorio, secondo la Procura, risultava corroborato dalle dichiarazioni rese in data 31/5/2024 alla G.d.F. dall'amministratrice unica della Società, sig.ra Baratti Claudia, che confermava la mancata esazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei gruppi scolastici ospitati nella struttura agrituristica.

La Baratti dichiarava, infatti, che: "*La Corte della Miniera ha una clientela costituita esclusivamente da gruppi scolastici provenienti da tutta Italia, in quanto la società gestisce alcuni laboratori didattici di stampa d'arte. Pertanto, in linea con il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, tali gruppi sono esenti dal pagamento del tributo e, quindi, non lo abbiamo riscosso. In merito alle comunicazioni annuali al Comune di Urbino, abbiamo sempre pensato che coerentemente con il tipo di clientela che ospitiamo, esente dal pagamento dell'imposta di soggiorno, non v'era l'obbligo di tali comunicazioni*".

La Baratti non aveva, però, tenuto conto che non era prevista alcuna esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i pernottamenti dei gruppi scolastici nei mesi da giugno a settembre di ciascun anno.

II.2.2 In data 10/7/2024 la G.d.F. di Urbino inviava alla Procura la relazione investigativa n. 130952, nella quale sottolineava la palese discrasia esistente tra le 2.296 presenze nell'agriturismo "*La Corte della Miniera*" di Urbino riscontrate per i mesi da giugno a settembre degli anni dal 2018 al 2023, come ricavate dagli accertamenti eseguiti sulle

fatture emesse dalla ditta, rispetto ai dati (soltanto 237 presenze) desunti dalle comunicazioni obbligatorie inviate alla Questura (c.d. Registro Alloggiati), comunicazioni, peraltro, disponibili solamente per il periodo successivo al 16/6/2019.

II.3 Mettendo in correlazione i dati sulle presenze degli ospiti nella struttura ricettiva con la tariffa di € 1,50 per ciascun pernottamento negli agriturismi, stabilita con la deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 30/11/2017 e ss.mm., la G.d.F. quantificava in € 8.455,50 le imposte di soggiorno che non erano state riscosse e riversate dall'agriturismo "La Corte della Miniera" al Comune di Urbino per gli anni dal 2018 al 2023.

In proposito, il P.M. ha precisato che, per l'anno 2020, sebbene non risultino fatture emesse dalla struttura ricettiva per il periodo da giugno a settembre, sono stati considerati i dati sugli alloggiati comunicati alla Questura (n. 33 ospiti); inoltre, nell'impossibilità di conoscere con esattezza il numero dei pernottamenti di ciascun ospite, vista l'assenza di fatture, è stata calcolata una sola presenza per ognuno di essi.

III. All'esito dell'istruttoria espletata, veniva emesso dalla Procura invito a fornire deduzioni, notificato all'Agriturismo il 19/7/2024, al Piersantini il 27/7/2024 e alla Baratti il 24/8/2024, con contestazione, a titolo di responsabilità amministrativa, di danni per il complessivo importo di € 13.455,50, di cui € 8.455,50 (totale A) a titolo di risarcimento delle mancate entrate per il Comune di Urbino ed € 5.000,00 (totale B) a titolo di danno da disservizio.

III.1 In particolare, secondo il P.M., il danno patrimoniale diretto di € 8.455,50 va imputato alla società "*La Corte della Miniera s.r.l.*" in solido con i suoi legali rappresentanti; ai fini dell'eventuale ripartizione interna tra loro, in relazione ai periodi in cui essi avevano ricoperto le cariche societarie, sarebbero addebitabili al Piersantini gli importi riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente pari ad € 384,00, € 1.905,00 ed € 49,50) ed alla Baratti gli importi riferiti agli anni 2022 e 2023 (€ 3.910,50 ed € 1.411,50).

III.2 In ordine al danno da disservizio, la Procura ha contestato sia l'aggravio che sarebbe stato arrecato all'Ufficio competente alla riscossione del tributo, che avrebbe compiuto attività straordinarie rispetto alle procedure standard previste per l'accertamento dell'imposta di soggiorno, sia il fatto che l'Ente non aveva potuto utilizzare il gettito dell'imposta di soggiorno, non versata dalla struttura ricettiva in questione, per incrementare gli interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali.

In carenza di parametri oggettivi, la Procura ha prospettato una quantificazione di tale voce di danno per almeno € 5.000,00, da addebitarsi in solido ai convenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n. 20/1994.

III.3 A seguito dell'invito a dedurre, regolarmente notificato agli interessati, non pervenivano, da parte dei medesimi, deduzioni difensive né documentazioni o richieste di audizione personale.

IV. Pertanto, il P.M. ha emesso l'atto di citazione nei loro confronti,

evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e precisamente:

- il rapporto di servizio, considerato che i convenuti, pur essendo soggetti "*estranei all'amministrazione dello Stato*" (cfr. art. 73, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923), risultano legati da uno specifico rapporto funzionale con il Comune di Urbino, per effetto dell'investitura ricevuta, ai sensi della legge istitutiva dell'imposta di soggiorno (art. 4 del D.lgs. n. 23/2011) e del pertinente Regolamento comunale, per la riscossione di tale tributo ed il suo riversamento all'Ente locale;

- la condotta antigiuridica, consistita: nell'omessa riscossione per conto del Comune di Urbino dell'imposta di soggiorno, che avrebbero dovuto esigere da ciascun ospite, non esente, della struttura agrituristica; nella mancata presentazione al Comune, entro il termine previsto (31 gennaio dell'anno solare successivo), della dichiarazione annuale, recante il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti, delle imposte incassate e degli estremi dei versamenti effettuati in favore dell'Ente; nell'omesso versamento all'Ente locale, nei termini previsti (entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre), delle somme, comunque, ad esso dovute a titolo di imposte di soggiorno (cfr. art. 6, comma 4, del Regolamento vigente);

- l'elemento soggettivo del dolo, quanto meno di tipo contabile, in capo alla società ed ai suoi amministratori, ossia Piersantini Michele e Baratti Claudia, in ragione delle volontarie, gravi e reiterate

inadempienze agli obblighi gravanti sugli agenti contabili.

Infatti, il Piersantini era perfettamente a conoscenza di tutto ciò, essendo già stato destinatario per l'anno 2018 della sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del Regolamento sull'imposta di soggiorno (cfr. comunicazione n. 6394, datata 17/3/2021, del Comune di Urbino, richiamata nella sentenza n. 31/2023 di questa Sezione giurisdizionale, che ha definito il giudizio di conto n. 23336).

Viene rimarcato dalla Procura anche il comportamento non collaborativo, tenuto dallo stesso Piersantini nell'ambito del giudizio per resa di conto, nel corso del quale egli non aveva neppure fornito i dati richiestigli dall'Ente locale per la compilazione d'ufficio del conto, a suo tempo da lui non presentato.

Secondo la Procura, anche Baratti Claudia, divenuta nel marzo del 2021 amministratrice unica e rappresentante legale della società, era indubbiamente a conoscenza sia del precedente giudizio per resa di conto (n. 23119) sia del successivo giudizio di conto (n. 23336), promossi dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, avendo ella assunto la carica sociale in pendenza di tali procedimenti, ragion per cui avrebbe dovuto provvedere tempestivamente alla riscossione e al versamento delle imposte di pertinenza della struttura ricettiva da lei gestita.

La Baratti aveva, invece, perseverato nelle inadempienze agli obblighi imposti dalla vigente normativa.

La Procura ha, infine, evidenziato i danni arrecati al Comune di Urbino dalle condotte illecite dei convenuti, di cui € 8.455,50 per

mancate entrate ed € 5.000,00 per disservizio, per un ammontare complessivo di € 13.455,50, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

V. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2025, il P.M. ha illustrato le ragioni a sostegno della domanda risarcitoria ed ha fornito, su richiesta del Presidente, considerate alcune discrasie emergenti tra quanto esposto nella parte iniziale e quanto riportato nella parte finale dell'atto di citazione, i necessari chiarimenti sul numero esatto degli ospiti alloggiati (esenti e non) nell'Agriturismo e sulle modalità di calcolo delle imposte di soggiorno non riscosse e, comunque, non riversate al Comune; a tal fine, ha depositato un analitico prospetto riepilogativo, contenente, per ciascuna annualità, il numero degli alloggiati non esenti e la corrispondente imposta di soggiorno dovuta. In ordine al profilo della ripartizione interna tra i convenuti delle poste di danno contestate, il P.M. ha chiarito che vanno addebitati al Piersantini gli importi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 ed alla Baratti quelli relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, società "*La Corte della Miniera s.r.l.*", Piersantini Michele e Baratti Claudia, che, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.

2. Passando alla disamina delle questioni di merito, il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti per l'omessa riscossione e il mancato riversamento al Comune di Urbino, negli anni dal 2018 al

2023, delle imposte di soggiorno, da parte della società "La Corte della Miniera s.r.l." (in cui si sono succeduti come amministratori il Piersantini e la Baratti), per complessivi € 8.455,50, e per il correlato danno da disservizio, quantificato dal P.M. in € 5.000,00.

3. Il Collegio reputa che la prospettazione della Procura sia giuridicamente fondata nei termini di seguito specificati.

3.1 A tal proposito, deve rammentarsi che con il D.lgs. n. 23/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", è stata prevista, tra l'altro, la facoltà per i Comuni capoluoghi di provincia d'istituire, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel rispettivo territorio; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali.

Con delibera di Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 tutti i Comuni della Regione Marche sono stati classificati come località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011; pertanto, anche ai Comuni non capoluoghi di provincia è stato consentito d'istituire l'imposta di soggiorno, mediante appositi regolamenti disciplinanti le modalità applicative ed eventuali esenzioni e riduzioni.

Inoltre, con provvedimenti normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha ulteriormente precisato il ruolo del gestore della struttura ricettiva, ritenuto responsabile del versamento delle imposte di

soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), ed ha previsto un regime sanzionatorio per l'omessa od infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore e per l'omesso, ritardato o parziale versamento di quanto dovuto al Comune di pertinenza.

Pertanto, il gestore della struttura ricettiva è obbligato a versare l'imposta di soggiorno spettante al Comune, anche qualora l'ospite non abbia pagato il relativo ammontare.

Di conseguenza, in caso di omesso pagamento del tributo da parte del soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore, esigendo il versamento di quanto dovuto (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 6187/2024).

3.2 Nella fattispecie in esame risulta che il Comune di Urbino ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/4/2015.

Nel tempo, sono intervenute varie modifiche sia al Regolamento istitutivo (per quanto d'interesse in questa sede, mediante le delibere consiliari n. 121 del 28/12/2017, n. 125 del 23/12/2019, n. 62 del 19/10/2020 e n. 16 del 13/3/2023) sia sul piano tariffario (v. le deliberazioni di Giunta n. 234 del 30/11/2017, n. 11 del 18/1/2019, n. 278 del 22/11/2019, n. 10 del 5/2/2021, n. 6 del 21/1/2022, n. 14 del 10/2/2023 e n. 201 del 14/11/2023).

Mediante il combinato disposto degli artt. 1, commi 2-3, 2, 3, 5, comma 2, e 6, comma 4, il Regolamento applicabile "*ratione temporis*" statuisce che il gestore della struttura ricettiva è tenuto a riscuotere dai soggetti

non residenti, che pernottano presso di essa, l'imposta di soggiorno nella misura predeterminata dall'Ente locale, nonché ad adempiere sia ai relativi obblighi di rendicontazione sia a quelli di riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse, rispettando le modalità e le tempistiche stabilite.

4. Orbene, come ampiamente provato dalla Procura, i convenuti hanno omesso di presentare i conti giudiziali relativi alla riscossione dell'imposta di soggiorno per gli anni dal 2018 al 2023, di adempiere all'obbligo di esigere dagli ospiti (non esenti) dell'Agriturismo l'imposta dovuta nonché all'obbligo di versare al Comune quanto ad esso spettante.

Tali comportamenti risultano indubbiamente connotati da dolo, in quanto la società e i suoi amministratori, Piersantini Michele e Baratti Claudia, hanno volontariamente e reiteratamente omesso di adempiere agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia di riscossione e di versamento dell'imposta di soggiorno.

A riprova dell'elemento soggettivo del dolo, va evidenziato che:

il Piersantini era perfettamente a conoscenza di tutto ciò, essendo già stato destinatario per l'anno 2018 della sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del Regolamento sull'imposta di soggiorno (cfr. comunicazione n. 6394, datata 17/3/2021, del Comune di Urbino, richiamata nella sentenza n. 31/2023 di questa Sezione giurisdizionale, che ha definito il giudizio di conto n. 23336);

d'altronde, il Piersantini ha tenuto un comportamento non

collaborativo anche nell'ambito del giudizio per resa di conto, nel corso del quale egli non ha neppure fornito i dati richiestigli dall'Ente locale per la compilazione d'ufficio del conto, che egli non aveva presentato;

a sua volta, la Baratti, divenuta nel marzo del 2021 amministratrice unica e legale rappresentante della società "La Corte della Miniera s.r.l.", era indubbiamente a conoscenza sia del precedente giudizio per resa di conto (n. 23119) sia del successivo giudizio di conto (n. 23336), promossi dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, avendo ella assunto la carica sociale in pendenza di tali procedimenti; ciò nonostante, la medesima ha continuato a non provvedere alla riscossione e al versamento al Comune delle imposte di soggiorno dovute dall'Agriturismo da lei gestito.

Va, peraltro, sottolineato che i convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio e, quindi, non hanno addotto alcuna argomentazione difensiva idonea a confutare le dettagliate contestazioni loro rivolte dalla Procura.

5. Per quanto riguarda l'imputazione soggettiva dei danni derivati dal mancato riversamento al Comune di Urbino delle imposte di soggiorno ad esso spettanti, il Collegio ritiene che ciascuno degli amministratori convenuti in giudizio debba rispondere nei limiti dell'ammontare non riversato nel periodo in cui aveva effettivamente gestito l'Agriturismo.

Pertanto, tenuto conto di quanto precisato ed ulteriormente documentato in udienza dal P.M., al Piersantini vanno addebitati gli

importi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, pari, rispettivamente, ad € 384,00, € 1.905,00 ed € 49,50, mentre alla Baratti vanno addebitati gli importi riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, pari, rispettivamente, ad € 795,00, € 3.910,50 ed € 1.411,50.

6. La Procura ha contestato ai convenuti anche un danno da disservizio, che sarebbe scaturito sia dall'aggravio arrecato all'Ufficio competente alla riscossione del tributo, che avrebbe dovuto compiere attività straordinarie rispetto alle procedure standard previste per l'accertamento dell'imposta di soggiorno, sia dal fatto che l'Ente non aveva potuto utilizzare il gettito dell'imposta, non versata dalla struttura ricettiva in questione, per incrementare gli interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali.

In mancanza di parametri oggettivi, il P.M. ha prospettato una quantificazione di tale voce di danno per almeno € 5.000,00.

Orbene, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento di tale ulteriore domanda risarcitoria.

A parte il fatto che non risulta adeguatamente documentato il danno da disservizio che sarebbe effettivamente derivato dal mancato introito delle imposte di soggiorno in questione, appare evidente che la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura viene sostanzialmente a configurarsi come una duplicazione di quella riferita al mancato riversamento del medesimo tributo, il cui gettito avrebbe dovuto essere utilizzato per il perseguimento delle suddette finalità d'interesse pubblico (v., *ex multis,* la sentenza n. 151/2024 di questa

Sezione).

7. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che:

- la società "**La Corte della Miniera s.r.l."** e **Piersantini Michele,** in qualità di legale rappresentante di tale società nel periodo dal 2018 al 2020, debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Urbino della complessiva somma di **€ 2.338,50**;

- la società "**La Corte della Miniera s.r.l."** e **Baratti Claudia,** in qualità di legale rappresentante di tale società nel periodo dal marzo 2021 al 2023, debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Urbino della complessiva somma di **€ 6.117,00**.

Tali importi dovranno essere maggiorati di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date dei rispettivi omessi riversamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

CONDANNA

- la società "**La Corte della Miniera s.r.l."** e **Piersantini Michele,** in qualità di legale rappresentante di tale società nel periodo dal 2018 al 2020, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Urbino

della complessiva somma di **€ 2.338,50**;

- la società "**La Corte della Miniera s.r.l."** e **Baratti Claudia,** in qualità di legale rappresentante di tale società nel periodo dal marzo 2021 al 2023, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Urbino della complessiva somma di **€ 6.117,00.**

Tali importi dovranno essere maggiorati di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date dei rispettivi omessi riversamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate.

La domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da disservizio viene respinta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., in quote uguali a carico delle parti condannate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 31/03/2025
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)